

GIURISPRUDENZA CASA**AMMINISTRATORE, CESSAZIONE DALLA CARICA.**

«La “perpetuatio” di poteri in capo all'amministratore di condominio uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta “perpetuatio” all'interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore cessato dall'incarico». Lo ha stabilito la Cassazione nell'importante sentenza, inedita, n. 12120/18.

FORMAZIONE O REVISIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI.

«La parte che chiede la formazione o la revisione delle tabelle millesimali, benché non abbia l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella - spettando al giudice di verificare i valori di ciascuna delle porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, quali la superficie, l'altezza di piano, la luminosità, l'esposizione incidenti sul valore effettivo di esse e, quindi, di adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati - deve, comunque, fornire la prova anche implicita di siffatta difformità». Così ha stabilito la Cassazione (sent. n. 11290/18, inedita).

*a cura dell'Ufficio legale
della **Confedilizia***

